

*Le sfide attuali del diritto di famiglia e dei minori:
problemi emergenti, riforme attuate da riformare,
riforme ancora da attuare*

Gabriella Luccioli

1. La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha realizzato una riforma di ampio respiro e di grande apertura sul piano dei diritti: dando risposta ai numerosi inviti della Corte costituzionale ad adeguare il sistema famiglia ai principi costituzionali essa ha operato una profonda trasformazione di questo settore del diritto, abbandonando la concezione della famiglia come *istituzione* in favore del modello di *famiglia-comunità*, luogo non più di compressione, ma di crescita dei diritti fondamentali di ciascuno dei suoi componenti, con l' affermazione dei principi di autonomia, dignità e rispetto reciproco, di parità ed eguaglianza tra i coniugi, con l' importante modifica della disciplina sui figli naturali verso una tendenziale (ma non completa) equiparazione tra legittimi e nati fuori del matrimonio, con il riconoscimento del valore economico dell' attività di cura all' interno del nucleo.

Non è stato difficile per la giurisprudenza formatasi negli anni successivi sviluppare da tale quadro normativo un sistema armonico di regole e di misure di tutela che ne esaltasse lo spirito innovatore: per tale via la giurisprudenza - ed il mio riferimento è in particolare a quella formatasi all'interno della prima sezione civile della Corte di Cassazione - ha elaborato nuovi orientamenti destinati a divenire nel tempo indirizzi assolutamente consolidati.

Si trattava di abbandonare, nel segno di quella riforma, schemi culturali ancorati a valori non più rispondenti al sentire della collettività, oltre che non più conformi al sistema normativo, di rendere effettivo il principio di parità all' interno della famiglia, quale specificazione del principio di

eguaglianza, di assumere come fondamentale criterio di riferimento la dignità di ciascuno dei componenti del consorzio familiare, di autolimitare i poteri del giudice ed il suo spazio di valutazione, nella convinzione che non spettasse allo Stato, attraverso i suoi giudici, indagare nella sfera degli stati d'animo e dei sentimenti o formulare giudizi di valore tesi ad imporre un certo modello di famiglia, ma che occorresse assumere una visione laica degli istituti ed un approccio leggero al controllo giurisdizionale, quanto meno nelle ipotesi in cui non venissero in gioco gli interessi di minori, tenuto conto del tasso di arbitrarietà dell'intervento giudiziale in un ambito così delicato e sfuggente rispetto al regime delle prove.

Il sistema delineato dalla legge di riforma del diritto di famiglia è stato nel tempo ampliato e in parte modificato da alcune leggi successive, ed in particolare dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili, e per quanto riguarda i figli prima dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affido condiviso e successivamente dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che in modo organico hanno completato il processo di parificazione tra figli nati nel matrimonio e fuori, attribuendo a tutti un unico *status*, con uguali diritti e doveri. Vanno inoltre richiamate la legge 22 maggio 1978, n. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza, la legge 14 aprile 1982, n. 164 sul divorzio automatico a seguito della rettificazione di sesso da parte di uno dei componenti della coppia coniugata e la legge 4 maggio 1983, n. 184 di riforma dell'adozione.

L'entrata in vigore di tali leggi, destinate ad interferire sotto vari profili con il quadro tracciato dalla riforma del 1975, ha reso certamente più impervio il lavoro dell'interprete, chiamato a confrontarsi con nuove istanze di tutela sollecitate dalle scoperte della biomedicina, con i nuovi diritti riconosciuti o da riconoscere alle coppie omosessuali, con l'emergere di nuovi modelli familiari, con la necessità di delineare lo *status* dei figli nati da maternità surrogata, con la problematica relativa al riconoscimento nel nostro ordinamento di pronunce straniere non in linea

con il sistema italiano, anche sulla base della normativa sovranazionale e in una stretta interlocuzione con le Corti europee.

2. Avviare una riflessione sulle riforme attuate da riformare e su quelle ancora da attuare - come il titolo della tavola rotonda sollecita a fare - vuol dire darsi carico della complessità di tale quadro di riferimento, segnato dalla mancanza di un unico disegno ispiratore.

Dal punto di vista sostanziale è tempo di chiedersi se sia ancora opportuno conservare l'istituto della separazione personale dei coniugi, quale passaggio necessario per il divorzio, tenuto conto che la presenza dei due istituti vale a protrarre la definizione delle questioni di stato ed a mantenere vivo il conflitto tra le parti, nonostante la forte riduzione dei tempi operata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55. Va inoltre considerato che la disciplina relativa a separazione e divorzio è allo stato in buona parte sovrapponibile, mentre la difformità della normativa concernente l'assegno di separazione e di divorzio non appare più del tutto giustificabile, tenuto conto della possibilità che la separazione si risolva in una condizione definitiva liberamente scelta dalle parti.

Va ancora considerato che in quasi tutti gli ordinamenti europei è possibile sciogliere il matrimonio senza passare per la separazione, ovvero scegliere in via alternativa tra separazione e divorzio.

Sul piano processuale permane l'esigenza di una unificazione delle competenze e di una uniformazione dei riti. La riforma della filiazione ha sostanzialmente modificato il riparto di competenza tra il tribunale per i minorenni ed il tribunale ordinario, riducendo significativamente l'ambito di cognizione del primo; è noto altresì che la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. ha dato luogo a molti dubbi interpretativi. Si pone pertanto l'annosa questione - sulla quale non posso in questa sede soffermarmi - della individuazione di un unico ufficio giudiziario presso il quale concentrare tutti i procedimenti che hanno a che fare con la famiglia e con la tutela dei minori.

Ma è soprattutto il frequente intervento della Corte costituzionale su specifici istituti del diritto di famiglia con sentenze generalmente classificabili come additive di principio che ha posto in evidenza le criticità del sistema e determinato la messa in mora del legislatore, tenuto a completare la disciplina della materia a seguito della pronuncia demolitoria. Ed è in particolare su queste tematiche che si profila con nettezza l'inerzia del Parlamento, nonostante i forti richiami del giudice delle leggi.

Il pensiero va in primo luogo alla disciplina del cognome dei figli, una disciplina che si profila ormai come la più arretrata tra quelle degli ordinamenti europei e che integra una delle più evidenti violazioni del principio di parità tra uomo e donna. A ben vedere il tema non coinvolge soltanto il principio di parità, ma anche la tutela dell'identità personale e del diritto ad essere sé stessi, venendo in gioco anche la riconoscibile appartenenza del figlio ad una determinata famiglia, composta da entrambi i genitori, nella trama delle sue relazioni personali e sociali.

Ricordo al riguardo che con sentenza del 16 febbraio 2006, n. 61 la Corte costituzionale (che in precedenza con ordinanze dell'11 febbraio 1988, n.176 e del 19 maggio 1988, n. 586 si era espressa per la *manifesta inammissibilità*) aveva dichiarato inammissibile la questione proposta dalla Corte di Cassazione, rilevando che l'intervento invocato con l'ordinanza di rimessione richiedeva un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, lasciando aperta una serie di opzioni. Dieci anni più tardi, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286 la medesima Corte, accogliendo l'eccezione sollevata dalla Corte di Appello di Genova, ha ravvisato l'incostituzionalità della norma, non espressamente enunciata ma implicita nel sistema, nella parte in cui *non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno*. In via consequenziale ha esteso la declaratoria di incostituzionalità alla normativa relativa al figlio nato da genitori non coniugati ed al figlio adottivo.

La pronuncia della Corte costituzionale ha comportato il venir meno della norma nella parte ritenuta incostituzionale, ma non ha eliminato la

necessità di un intervento del legislatore - dalla stessa Corte sollecitato e definito come *indifferibile* - attesa l'esigenza di regolare la materia in modo coerente ed organico in tutti gli aspetti non coperti dalla dichiarazione di illegittimità, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità. Ne consegue che la disciplina applicabile in caso di mancato accordo tra i genitori, così come la possibilità di dare al figlio il solo cognome della madre, ed anche le questioni relative al cognome da dare ai figli nati dopo il primo, o quelle attinenti al cognome trasmissibile alla generazione successiva, dovranno essere disciplinate con una nuova normativa.

Attualmente sono all'esame della Camera dei deputati e del Senato varie proposte e disegni di legge, fondati prevalentemente, seguendo il modello francese, sul criterio prioritario della scelta dei genitori ed anche del figlio maggiorenne e su quello subordinato dell'attribuzione del cognome di entrambi in ordine alfabetico ove difetti l'accordo.

Segnalo da ultimo che lo scorso 13 gennaio è tornata all'esame della Corte Costituzionale la questione dell'attribuzione del cognome, a seguito dell'eccezione proposta dal Tribunale di Bolzano di incostituzionalità dell'art. 262, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori al momento della nascita, di comune accordo, di trasmettere al figlio nato fuori del matrimonio il solo cognome materno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 117, primo comma, Cost., 8 e 14 CEDU, 7 e 21 della Carta dei Diritti: con ordinanza dell'11 febbraio 2021, n. 18 la Consulta ha sollevato dinanzi a sé la diversa questione di costituzionalità del primo comma dell'art. 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in quanto questione logicamente pregiudiziale e strumentale rispetto a quella sollevata dal giudice remittente. Nella suindicata ordinanza la Corte delle leggi ha prospettato la non manifesta infondatezza di detta questione pregiudiziale, atteso il possibile contrasto della disciplina impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l'effettiva parità dei genitori e la pienezza dell'identità personale del figlio, nonché

di salvaguardare l'unità della famiglia. Non può in questa sede non essere sottolineata l'importanza di tale decisione, che attraverso lo strumento non frequente dell'autoinvestitura apre nuovi scenari in direzione dell'attribuzione del cognome ai figli, nel convincimento che neppure il consenso, sul quale fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, costituisce espressione di un'effettiva parità tra le parti, *posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far valere il doppio cognome*, e che pertanto, nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, lo stesso meccanismo consensuale non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.

Va inoltre considerata sul punto la necessità di intervenire con legge sull'art. 143 *bis* c.c., secondo il quale *la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito*, che pur costituendo una disposizione ampiamente disapplicata nella prassi concretizza una residua forma di sopravvivenza della potestà maritale.

E' poi da richiamare la necessità di una riscrittura della legge 19 febbraio 2004, n. 40, una legge che per effetto di reiterati interventi della Corte costituzionale si profila ora come un mero contenitore di pochi residui divieti, mentre lascia i giudici a confrontarsi con le innovazioni scientifiche e tecnologiche in materia di procreazione assistita e ad affrontare delicate questioni che hanno a che fare con la dignità e l'autodeterminazione della donna, oltre che con il criterio dell'interesse superiore del minore: occorre pertanto un nuovo intervento del legislatore che rielabori l'intera normativa in modo coerente ed organico, nel rispetto dei principi costituzionali in precedenza violati.

Mi riferisco in particolare alla necessità di stabilire per legge se due donne unite civilmente possono essere registrate entrambe come madri di un figlio nato in Italia da una di loro e concepito all'estero facendo ricorso a procreazione medicalmente assistita, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale del 4 novembre 2020, n. 230 che ha ritenuto che la questione implicasse una serie di opzioni rimesse alla discrezionalità del

legislatore¹, e dopo la più recente sentenza della stessa Corte del 2021, n. 32, che ha analogamente dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 c.c., là dove, sistematicamente interpretati, non consentono al nato, nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita condiviso da una coppia di donne, l'attribuzione dello *status* di figlio anche nei confronti della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. Quest'ultima decisione ha con particolare vigore richiamato il legislatore a disciplinare quanto prima in modo organico le condizioni dei nati da PMA da coppie dello stesso sesso, così colmando il vuoto di tutela a fronte di diritti incompressibili dei minori, non potendo la stessa Corte porvi rimedio e non essendo *più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato*.

L'esigenza di un immediato intervento del Parlamento si segnala inoltre per la definizione dello *status* dei bambini nati all'estero da maternità surrogata. Com'è noto, l'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sanziona penalmente il ricorso a tale pratica; è altrettanto noto che con sentenza dell'8 maggio 2019, n. 12193 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto in contrasto con l'ordine pubblico internazionale, e quindi non trascrivibile in Italia, il provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso a surrogazione ed il genitore di intenzione italiano, ferma la possibilità di tutelare detto rapporto mediante il ricorso ad altri istituti, come l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Ho avuto più volte occasione² di esprimere la mia totale adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite, per la fondamentale ragione che la pratica

¹ Per un commento a tale decisione v. M. Bianca, *La genitorialità d'intenzione e il principio di effettività. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 230/2020*, in *Giustizia Insieme*, 17 novembre 2020.

² V. LUCCIOLI, *Questioni eticamente sensibili: quali diritti e quali giudici. La maternità surrogata*, in *Consulta on line*, 2017, p.325; ID., *Dalle Sezioni Unite un punto fermo in materia di maternità surrogata*, in *Foro it.* 2019, I, c.4027; ID., *Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata*, in *Genius*, 2020,1; ID., *Maternità surrogata e status dei figli*, in *Giustizia Insieme*, 30 ottobre 2020.

surrogatoria offende la dignità della donna, ridotta a mero contenitore di una vita destinata a non appartenere mai, ed anche quella del bambino, il soggetto più debole del rapporto, ferito nel momento in cui lo si vende o lo si dona, in quanto lo si rende strumento per soddisfare il desiderio di genitorialità degli adulti. Non è possibile tuttavia non porsi il problema dello *status* da attribuire al soggetto comunque venuto al mondo in forza di tale pratica, legittimamente nei Paesi in cui è consentita o anche illegittimamente in Italia, considerando pure l'opportunità di una ratifica per via normativa della soluzione individuata in sede giurisprudenziale dell'adozione ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184.

Esistono in Parlamento alcune proposte e disegni di legge (richiamo per tutti il disegno di legge n. 280 del Senato) volti a sanzionare penalmente i cittadini italiani che ricorrono alla surrogazione all'estero: si tratta chiaramente di iniziative tendenti a fronteggiare, attraverso la configurazione di una sorta di reato universale, quel fiorente turismo procreativo che si avvale di mercati aperti per raggiungere obiettivi vietati in Italia. È tuttavia evidente che tali proposte non offrono alcuna indicazione in ordine alla definizione dello *status* dei figli nati da gestazione per altri.

Anche su tale tematica è intervenuta di recente la Corte costituzionale, che con sentenza n. 33 del 2021 ha dichiarato inammissibile la proposta questione di costituzionalità degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g) della legge n. 218 del 1995, 18 del d.p.r. n. 396 del 2000, ricordando ancora una volta³ che la pratica della maternità surrogata *offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane*, ma segnalando la necessità di un intervento del legislatore, tenuto conto che l'interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che abbia condiviso la decisione di farlo venire al mondo in un paese estero attraverso la pratica della gestazione per altri è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia.

³ Come in precedenza nella sentenza n. 272 del 2017.

Non posso in questa sede soffermarmi su tale pronuncia: mi limito qui a puntualizzare che secondo il giudice delle leggi l'interesse del minore non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto ad ogni controinteresse in gioco, ma deve essere bilanciato, secondo il criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla pratica della surrogazione, penalmente sanzionata in Italia.⁴

Ancora un breve richiamo alla questione del diritto delle persone alla conoscenza delle proprie origini, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 278. Come è noto, il giudice delle leggi, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre che avesse dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, in adesione ai principi espressi nella sentenza della Corte Edu del 25 settembre 2012 Godelli c/Italia, ha emesso una sentenza additiva di principio, lasciando al giudice investito della controversia di individuare da subito la regola del caso concreto applicabile, nel rispetto del principio stabilito nella pronuncia di accoglimento, demandando al legislatore il compito di introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, al tempo stesso, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato. E' altresì noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946 hanno affermato che la perdurante inerzia del legislatore nella regolazione del procedimento di interpello non esonera gli organi giurisdizionali dall'applicazione diretta del principio enunciato, ma impone loro di reperire nel sistema le regole più idonee alla soluzione del singolo caso, adottando modalità procedurali idonee ad

⁴ Per un commento a tale pronuncia v. MORACE PINELLI, *La Corte costituzionale interviene sui diritti del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. Brevi note a Corte cost. 9 marzo 2021 n. 33*, in *giustizia insieme*, 30 aprile 2021; FERRANDO, *Il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori. Un primo commento alle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 2021*, in *giustizia insieme*, 14 aprile 2021; GAMBINO, *Il diritto alla cura dei nati contra legem*, in *giustizia insieme*, 30 aprile 2021.

assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna.

Nonostante l' iniziativa legislativa sia stata attivata già nella scorsa legislatura ed ora riproposta (v. in particolare AS n. 922), va registrata la perdurante assenza di una normativa che concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto dalla Consulta, dandosi eventualmente carico anche della opportunità di abbassare la soglia dei 25 anni di età, della estensibilità del diritto in discorso anche alla conoscenza delle generalità di fratelli e sorelle biologici, della possibilità di conoscere le proprie origini nell' ipotesi in cui la madre biologica sia defunta: problemi ai quali è stata in gran parte data soluzione in via giurisprudenziale, ma che dovrebbero trovare una puntuale regolamentazione in una legge diretta a disciplinare compiutamente la materia.

Si impone infine un richiamo al diritto all' adozione delle coppie omosessuali. La legge 20 maggio 2016, n. 76 fornisce un esempio significativo della criticità del rapporto tra legislazione e giurisdizione: in sede di discussione parlamentare sul disegno di legge sulle unioni civili si decise, al termine di un estenuante braccio di ferro tra le forze politiche nella stesura del maxiemendamento approvato infine con voto di fiducia dal Senato, di stralciare il famigerato art. 5, che estendeva alle parti di una unione civile la possibilità di adottare il figlio biologico o adottivo del *partner*, con l' intesa che la questione dell' adozione da parte di componenti di coppie omosessuali sarebbe stata affrontata in sede di revisione della legge generale sulle adozioni. E tuttavia si associò a tale soppressione la precisazione, contenuta nel comma 20 dell'art. 1, che *resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*. Tale soluzione, che chiaramente costituiva il prezzo politico necessario per giungere all' approvazione della legge, ha fissato un originale punto di equilibrio tra legislazione e giurisdizione, atteso che l' evidente vaghezza ed ambiguità del richiamo a quanto previsto e consentito ha permesso ai giudici di tener ferme quelle aperture interpretative fino ad allora operate in tema di applicazione dell' art. 44, comma primo, lett. *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184 ai figli di

genitori omosessuali. Come si è osservato in dottrina, il legislatore ha ommesso di prevedere l'adozione particolare del figlio del *partner* sulla considerazione che questa è comunque ammessa dalla giurisprudenza, così fornendo un esempio eclatante della tendenza a trasferire altrove la responsabilità politica di scelte controverse.

A distanza di cinque anni dall'approvazione della legge Cirinnà rimane ancora da porre mano a quella revisione della legge generale sulle adozioni che aveva giustificato la decisione di non decidere.

3. Mi avvio alla conclusione. Come è evidente, i silenzi e i ritardi del Parlamento non consentono al giudice di eludere le domande di tutela e lo impegnano ad affrontare situazioni sempre nuove e sempre più complesse inquadrando in una cornice di legalità, dando attuazione ai precetti dettati dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, per tale via adeguando il sistema agli sviluppi velocissimi e incessanti della ricerca scientifica e della biomedicina.

In questo impegno, che richiede al giudice prudenza istituzionale, un forte affinamento della sua professionalità ed un costante aggiornamento sulle fonti, vanno però evitate fughe in avanti e spinte disallineanti non sorrette da solide basi normative e argomentative, così come vanno rifiutate soluzioni innovative che siano espressione di pura ideologia e destinate ad alimentare il contenzioso (il riferimento è alla nota ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17183 in materia di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne di coniugi separati, confermata dalla recente ordinanza del 29 dicembre 2020, n. 29779).⁵ Vanno parimenti a mio avviso evitate improprie eccezioni di incostituzionalità, non tanto fondate sul dubbio di illegittimità delle norme denunciate, quanto dettate dal proposito di prendere le distanze da orientamenti giurisprudenziali consolidati e non condivisi.

⁵ Per una serrata critica a tale pronuncia v.G. DE MARZO, *Figli maggiorenni e diritto al mantenimento. Le ragioni del dissenso dalla recente pronuncia della S.C.*, in *Foro it.*, 2020, I, 24 agosto 2020; G. GILARDI, *Ancora su figli maggiorenni e diritto al mantenimento*, in *Giustizia Insieme*, 16 settembre 2020; S. GOVERNATORI, *Con voce di donna? Una riflessione a margine dell'ordinanza n. 17183/2020*, in *giudicedonna.it*, n.3/4 2020; R. RUSSO, *Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?* in *Giustizia insieme*, 3 settembre 2020.

Il ruolo del giudice di garante dei diritti fondamentali della persona, anche se non espressamente disciplinati dal legislatore, chiama in causa il suo coraggio, ma al tempo stesso gli impone di non abbandonare mai la bussola che indirizza a quel nucleo forte di principi che esaltano la dignità della persona, nella sua dimensione individuale e sociale, e che consentono di inserire ogni pronuncia in un sistema coerente ed armonico, senza pericolose deviazioni: seguendo la direzione della bussola l'interpretazione giudiziale evita il rischio di trasformarsi in arbitrio ed i limiti della creatività della giurisprudenza sono rispettati.

L'esigenza di certezza del diritto richiede infatti che mutamenti repentini di giurisprudenza trovino giustificazione in ragioni così pregnanti da prevalere sulla conferma delle acquisizioni in precedenza raggiunte: e se pure è vero che l'approccio dinamico ed evolutivo dell'esperienza giurisprudenziale costituisce uno strumento di arricchimento e una prova della vitalità della giurisprudenza, non va dimenticato che la libera autodeterminazione di chi giudica non può risolversi in un mero esercizio accademico⁶.

⁶ V. su questa tematica, di recente, F. DE STEFANO, *Giudice e precedente: per una nomofilachia sostenibile*, in *Giustizia Insieme*, 2 marzo 2021; R. RORDORF, *Magistratura Giustizia Società*, Bari, 2020, Parte II, cap. 10.

* Testo rielaborato e aggiornato dell'intervento svolto nella tavola rotonda conclusiva del corso di formazione su *Il nuovo diritto di famiglia* organizzato dalla SSM il 14-15 gennaio 2021.